Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **902.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relativi alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché di scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in idrologia medica, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 154. — La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e della climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possono esercitare un'attività specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche.

La durata del corso di studi è di tre anni.

Non sono consentite in nessun caso abbreviazioni di corso.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il numero totale massimo degli iscritti per i tre anni di corso è di venticinque, in relazione alle attrezzature dei laboratori ed al personale assistente e tecnico degli istituti dove si svolgono gli insegnamenti.

L'insegnamento e le esercitazioni per gli specializzandi degli ultimi due anni si svolgono nei seguenti istituti: clinica medica, patologia medica, medicina del lavoro, clinica dermosifilopatica, clinica ortopedica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica pediatrica, clinica ostetrica e ginecologica, clinica chirurgica.

Tali cliniche mettono a disposizione quei casi che possono interessare sul piano didattico l'insegnamento della idroclimatologia e clinica termale.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 2.

Gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in biologia clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in biologia clinica

Art. 234. — La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso l'istituto di chimica biologica - facoltà di medicina e chirurgia - Università di Pavia e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica. La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche o microbiologiche applicate alla clinica.

Art. 235. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 236. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 237. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 238. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

chimica biologica generale;
fondamenti di chimico-fisica biologica;
batteriologia generale;
biochimica analitica I;
tecnica dei prelevamenti;
fisiopatologia I;
fondamenti di statistica biologica.

2° *Anno*:

chimica biologica speciale di organi e tessuti;
fisiopatologia II;
ematologia ed ematochimica I;
batteriologia speciale;
immunologia e sierologia;
biochimica analitica II.

3° *Anno*:

nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
ematologia ed ematochimica II;
chimica clinica;
immunochimica;
parassitologia;
virologia.

4° *Anno*:

analisi biologico-tossicologiche;
endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
micologia;
enzimologia clinica;
automazione e controlli di qualità;
metodiche microanalitiche;
microscopia clinica e citodiagnostica.

Art. 239. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 240. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **903.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

L'art. 298, relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 298. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di fisica e medicina nucleare ed è diretta dal professore di ruolo o fuori

ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

a) teoria dei traccianti;
b) elementi di radiochimica;
c) applicazioni di diagnostica I;
d) tecniche di misura e di radioattività.

3° *Anno*:

a) applicazioni diagnostiche II;
b) applicazioni terapeutiche;
c) radioprotezione e legislazione applicate.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo degli iscritti in corso alla scuola è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno, devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 41

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. **150**.

Disciplina della produzione dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;

Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Vista la legge 16 gennaio 1951, n. 154;

Visto l'art. 37 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, con il quale è stato abolito il regime di monopolio statale della saccarina ed adottata una nuova disciplina per la produzione, l'impiego e l'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, sia per tener fede agli impegni assunti nei confronti della CEE, sia per consentire alle imprese utilizzatrici di poter disporre della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione della predetta nuova disciplina recata dal citato decreto n. 30;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.

Sono altresì abrogate le disposizioni dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 29 marzo 1940, n. 295, e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.

Art. 2.

E' vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo casi particolari, limitati alla preparazione di prodotti dietetici, per i quali potrà essere concessa apposita autorizzazione da parte del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e degli altri organi competenti.

Art. 3.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del precedente art. 2 sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza, per una sola volta in uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del codice penale.

Art. 4.

Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente all'aumento del diritto di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana previsto dall'art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, realizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980.

Art. 5.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — LA MALFA — PANDOLFI — ANIASI — BISAGLIA — MANCA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 12

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. **151**.

Durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659 e 29 febbraio 1980, n. 37, concernenti la durata dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere la proroga della scadenza di tale incarico, già prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito nella legge 24 febbraio 1979, n. 60, al fine di assicurare il funzionamento del predetto comitato, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1979, n. 60.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto-legge sostituisce quelle del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 37, ed ha effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659 e 29 febbraio 1980, n. 37.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 10

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. **152**.

Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 19 dicembre 1979, n. 654 e 29 febbraio 1980, n. 36;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 stabilito dall'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione alle iniziative già adottate per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Con effetto dal 31 dicembre 1979 il termine del 1° gennaio 1980, indicato nell'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è differito al 31 dicembre 1980.

Restano fermi i rapporti giuridici sorti in base ai decreti-legge 19 dicembre 1979, n. 654 e 29 febbraio 1980, n. 36.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto il Governo, sentite le regioni, procede alla revisione della delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977.

Art. 3.

Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di procedere alla realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale nonché di opere per le vie navigabili, è concesso, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, un contributo di 50 miliardi da ripartire a cura del CIPE, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 34, primo comma, n. 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1978, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 4 ottobre 1978-3 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro P.T. addì 13 novembre 1978, registro n. 40, foglio n. 391;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980, con il quale il dirigente generale dell'Amministrazione P.T. dott. Giuseppe Spena è stato preposto alla relativa direzione centrale per il personale, in luogo del dottor Francesco Marina, nominato consigliere della Corte dei conti;

Considerato che per effetto dell'anzidetto decreto ministeriale 12 febbraio 1980 il dott. Giuseppe Spena viene a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale membro di diritto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 12 febbraio 1980 il dott. Giuseppe Spena, capo del personale dell'Amministrazione P.T., fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale membro di diritto, ai sensi dell'art. 23, lettera *e*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 12 *Poste, foglio n.* 258

(4513)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso), al quale la legge assegna venti membri, si è prodotta da tempo una profonda crisi sfociata per ultimo nella revoca del sindaco, deliberata da diciassette consiglieri su venti nella seduta del 1° marzo 1980.

Da tale momento il consiglio comunale non è stato più in grado di provvedere alla elezione del nuovo sindaco.

Infatti, una prima seduta all'uopo disposta dalla giunta municipale per il 18 marzo 1980, andava deserta per mancanza del numero legale.

Successivamente, la stessa giunta municipale non riusciva a riunirsi ai fini della determinazione del nuovo giorno di riunione del consiglio comunale per l'elezione del sindaco.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto di Campobasso, con decreto n. 518/13-3/46 Gab. del 24 marzo 1980, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione dell'organo stesso per i giorni 23 e 31 marzo 1980, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco, con l'espressa avvertenza, ai singoli consiglieri, che in caso di ulteriore omissione, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva, però, gli effetti sperati in quanto entrambe le riunioni andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia.

Attesa la manifesta carenza del suddetto consiglio di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma, l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Caporizzo.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso), non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco, revocato dal consiglio stesso, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Caporizzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1980

PERTINI

(4416) ROGNONI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Alessano.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alessano (Lecce) si è determinata da tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da cinque assessori e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Il prefetto, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, disponeva una duplice convocazione del civico consesso per i giorni 21 e 24 marzo u.s. con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e l'integrazione della giunta municipale.

Tale tentativo non aveva esito positivo.

Il prefetto, allora, riteneva opportuno disporre una ulteriore duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, a provvedere alla elezione del sindaco ed all'integrazione della giunta municipale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto le relative sedute, fissate per il 2 e il 5 aprile u.s., risultavano infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Alessano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alessano (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del vice prefetto ispettore aggiunto dott. Mario Tafuro.

Roma, addì 22 aprile 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alessano (Lecce) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e di cinque assessori dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti l'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alessano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Tafuro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1980

PERTINI

(4415) ROGNONI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Sostituzione del segretario supplente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978, concernente il rinnovo del suddetto comitato e successive modifiche;

Considerato che a seguito del trasferimento ad altro servizio del segretario supplente del predetto comitato, si rende opportuno procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Teresa Sainato, segretario principale del Ministero del commercio con l'estero, è chiamata a far parte quale segretario supplente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli in sostituzione del dottor Massimo Morelli, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 211

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 3 della legge sopracitata;

Visto il proprio decreto di data 31 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1977, registro n. 2 Sanità, foglio n. 207, con il quale il dottor Francesco Lattari è stato nominato componente di detta commissione in qualità di direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

Vista la nota n. 126/209 dell'11 dicembre 1979 del Ministero dell'interno, con la quale si comunica che le funzioni di direttore generale della protezione civile e servizi antincendi sono state assunte dal prefetto di prima classe dott. avv. Augusto Bianco;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Lattari con il dott. avv. Augusto Bianco in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prefetto di prima classe dott. avv. Augusto Bianco è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1980
Registro n 3 *Sanità, foglio n.* 122

(4050)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della disponibilità per l'anno finanziario 1979 di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Visto l'art. 1, primo comma, della citata legge, il quale stabilisce che, ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale, gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 della stessa legge, costituiti dal Comitato interministeriale per la politica agricola alimentare (CIPAA) e della commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono, a partire dal 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi nonché al coordinamento degli interventi pubblici negli indicati settori, mediante un piano nazionale e programmi regionali;

Visto l'art. 17, il quale, per il finanziamento degli interventi pubblici nei predetti settori, autorizza, tra l'altro, la spesa di lire 1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982;

Visto l'art. 52 della legge n. 843/78 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria);

Vista la delibera propositiva del CIPAA del 13 dicembre 1979, relativa al piano agricolo nazionale pluriennale ex art. 3, legge n. 984/77, previa intesa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, in data 14 dicembre 1979, con la quale viene approvato il richiamato piano agricolo nazionale ex art. 3 della legge n. 984/77;

Visto il settimo comma dell'art. 17 della legge numero 984/77, il quale stabilisce che in sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e le somme per gli interventi di competenza nazionale, da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che l'assegnazione complessiva alle regioni per gli interventi di loro competenza ammonta, per il 1979, a lire 316,035 miliardi a valere sul Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/70;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1980, registro n. 3, foglio n. 356, con cui viene apportata una variazione in aumento al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per lire 316,035 miliardi per il 1979;

Ritenuto di dover procedere alle assegnazioni anzidette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per consentire l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 17 della legge n. 984/77;

Decreta:

I finanziamenti suddetti sono assegnati alle regioni e province autonome per l'insieme dei settori sopra specificati, per l'anno 1979, come segue:

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	2.247
Piemonte	12.512
Liguria	5.212
Lombardia	15.143
Trento	4.627
Bolzano	5.206
Friuli-Venezia Giulia	5.699
Veneto	15.996
Emilia-Romagna	20.798
Toscana	14.511
Umbria	7.135
Marche	8.570
Lazio	17.243
Abruzzo	14.746
Molise	8.943
Campania	31.757
Puglia	31.045
Basilicata	16.269
Calabria	22.014
Sicilia	32.303
Sardegna	24.059
Totale	316.035

La spesa complessiva di lire 316,035 miliardi graverà sul cap. 7081 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1980, in conto residui di stanziamento per l'anno 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 134

(4145)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 aprile 1979 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Roma), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4476)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm, in Leini, stabilimento di Saronno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese);

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1979; 12 novembre 1979 e 15 dicembre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 gennaio 1979 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4450)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1979 e 19 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 luglio 1978 al 14 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano, è prolungata al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 30 giugno 1979 e 18 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano, è prolungata al 19 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4434)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1979, 19 novembre 1979 e 1° aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 luglio 1978 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano, è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine sanitarie Foligno, in S. Eraclio di Foligno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine sanitarie Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 1° settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine sanitarie Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno, è prolungata al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, in Villa d'Ogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, di Villa d'Ogna (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, di Villa d'Ogna (Bergamo) è prolungata al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4438)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1979, 19 novembre 1979, 1° aprile 1980 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 luglio 1979 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano, è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 21 marzo 1979, 22 marzo 1979, 6 agosto 1979, 10 settembre 1979 e 2 gennaio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4451)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 30 giugno 1979, 18 settembre 1979 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano, è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4435)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine sanitarie Foligno, in S. Eraclio di Foligno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine sanitarie Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno;

Visti i decreti ministeriali 12 novembre 1979 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 1° dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine sanitarie Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno, è prolungata al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4437)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 14 giugno 1979, 1° agosto 1979, 2 agosto 1979 e 27 dicembre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4449)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, divisione cartotecnica, in Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, divisione cartotecnica di Perugia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;
Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, divisione cartotecnica, di Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 dicembre 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: Scotti

(4452)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, in Villa d'Ogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, di Villa d'Ogna (Bergamo);
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 marzo 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, di Villa d'Ogna (Bergamo), è prolungata al 1° giugno 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: Scotti

(4439)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ledysan, in Valvasone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ledysan di Valvasone (Pordenone);
Visti i decreti ministeriali 2 luglio 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 gennaio 1979 al 7 ottobre 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ledysan di Valvasone (Pordenone), è prolungata al 6 gennaio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: Scotti

(4446)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino);
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti, in Foligno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti di Foligno;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 maggio 1979 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti di Foligno, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4447)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosabel, in Torrebelvicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza);

Visti i decreti ministeriali 6 agosto 1979 e 14 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4448)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex, in Bitti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1979 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro) è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex, in Bitti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1979, 23 settembre 1979 e 26 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4441)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate in altre località.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 6 settembre 1978, 11 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 6 giugno 1979, 8 settembre 1979 e 14 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 6 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,30	843,30	843,20	843,30	843,25	843,30	843,20	843,30	843,30	843,30
Dollaro canadese	711 —	711 —	709,60	711 —	710,55	711 —	710,50	711 —	711 —	711 —
Marco germanico	470,72	470,72	471,10	470,72	470,80	470,62	470,63	470,72	470,72	470,75
Fiorino olandese	425,61	425,61	426,10	425,61	425,85	425,61	425,60	425,61	425,61	425,60
Franco belga	29,278	29,278	29,29	29,278	29,29	29,27	29,274	29,278	29,278	29,30
Franco francese	201,56	201,56	201,60	201,56	201,50	201,56	201,58	201,56	201,56	201,55
Lira sterlina	1929,55	1929,55	1928,50	1929,55	1930,80	1929,25	1930,05	1929,55	1929,55	1929,55
Lira irlandese	1746,25	1746,25	1743 —	1746,25	1743,85	—	1745 —	1746,25	1746,25	—
Corona danese	150,04	150,04	150,10	150,04	149,90	150, 4	150,12	150,04	150,04	150,10
Corona norvegese	171,66	171,66	171,90	171,66	171,70	171,66	171,55	171,66	171,66	171,65
Corona svedese	200,33	200,33	200,50	200,33	200,15	200,33	200,30	200,33	200,33	200,35
Franco svizzero	508,45	508,45	509,25	508,45	508,30	508,45	508,35	508,45	508,45	508,45
Scellino austriaco	65,97	65,97	66 —	65,97	65,92	65,45	65,99	65,97	65,97	65,97
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,18	17,30	17,13	17,30	17,20	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	11,955	11,955	11,96	11,955	11,95	11,95	11,94	11,955	11,955	11,95
Yen giapponese	3,614	3,614	3,62	3,614	3,607	3,61	3,622	3,614	3,614	3,61

Media dei titoli del 6 maggio 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,575
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,80
» 5,50% » » 1968-83	86,125
» 5,50% » » 1969-84	83,825
» 6% » » 1970-85	79,925
» 6% » » 1971-86	78,025
» 6% » » 1972-87	75,600
» 9% » » 1975-90	78,350
» 9% » » 1976-91	81,150
» 10% » » 1977-92	87,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,700
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
» » » » 1-10-1978/80	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,250
» » » » 1- 7-1979/81	98,800
» » » » 1-10-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	98,350
» » » » 1- 7-1979/82	97,750
» » » » 1-10-1979/82	97,900
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	96,925
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	95,85
» » Pol. 12% 1- 1-1982	85,65
» » » 12% 1- 4-1982	95,725
» » » 12% 1-10-1983	93,65
» » » 12% 1- 1-1984	93,525
» » » 12% 1- 4-1984	93,250
» » » 12% 1-10-1984	92,725
» » » 12% 1-10-1987	93,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	843,25
Dollaro canadese	710,75
Marco germanico	470,675
Fiorino olandese	425,605
Franco belga	29,276
Franco francese	201,57
Lira sterlina	1929,80
Lira irlandese	1745,625
Corona danese	150,08
Corona norvegese	171,605
Corona svedese	200,315
Franco svizzero	508,40
Scellino austriaco	65,98
Escudo portoghese	17,25
Peseta spagnola	11,947
Yen giapponese	3,618

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Varengo Mario, nato a Milano il 10 dicembre 1926, che ha documentato il diritto all'inclusione in detto elenco in quanto in possesso di un'idoneità conseguita in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Varengo Mario, nato a Milano il 10 dicembre 1926, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di geriatria presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto, in possesso di una idoneità conseguita in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4065)

Elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosanna Mennuni, nata a Napoli il 1° gennaio 1927, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione, presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto ha conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del decreto 3 maggio 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto aiuti dirigenti di ruolo presso enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 3 del decreto 3 maggio 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Bruno Gian Luigi, nato a Rapallo il 22 agosto 1927;
Ronca Giuseppe, nato a Ismailia il 24 gennaio 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4063)

Elenco dei primari di chirurgia plastica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1979 e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di chirurgia plastica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Raso Sergio, nato a Cuneo il 6 marzo 1930, che ha documentato il diritto all'inclusione in detto elenco in quanto in possesso di una idoneità conseguita in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Raso Sergio, nato a Cuneo il 6 marzo 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia plastica presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 6 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4068)

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Valente Vincenzo che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Valente Vincenzo, nato a Gaeta il 5 settembre 1924, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 24 gennaio 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4067)

Elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1976, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Curioni Camillo nato a Polcenigo il 4 ottobre 1925 che ha documentato il diritto all'inclusione in detto elenco in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Curioni Camillo, nato a Polcenigo il 4 ottobre 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione al posto di primario di chirurgia maxillo-facciale presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4064)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Oscar Scaglietti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perchè in quel periodo trovasi all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ernesto Agrifoglio, direttore della clinica ortopedica dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1980, in sostituzione del prof. Oscar Scaglietti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 362

(3814)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Guido Repaci ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Paolo Canè, primario dell'ente ospedaliero di Cento, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1980, in sostituzione del prof. Guido Repaci, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 363

(3815)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Athos Strazzi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giantommaso Grande, primario dell'ente ospedaliero di Pescia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, che si terrà a Roma il giorno 30 gennaio 1980, in sostituzione del dott. Athos Strazzi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 364

(3812)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Attilio De Poli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni didattici all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Dino Rossetti, primario dell'ente ospedaliero di Belluno, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, che si terrà a Roma il giorno 30 gennaio 1980, in sostituzione del prof. Attilio De Poli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 365

(3813)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Simeone Rigotti, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni di studio all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Davide Schiffer, direttore della clinica neurologica dell'Università di Torino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, che si terrà a Roma il giorno 31 gennaio 1980, in sostituzione del prof. Simeone Rigotti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 360

(3810)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Francesco Clemente ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Luigi Milazzo, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà a Roma il giorno 31 gennaio 1980 in sostituzione del dott. Francesco Clemente, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 359

(3811)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica (pronto soccorso ed accettazione)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica (pronto soccorso ed accettazione).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(1561/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso a due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1519/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorso a tre posti di assistente della divisione di anestesia, rianimazione e terapia del dolore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di anestesia, rianimazione e terapia del dolore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(1531/S)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(1563/S)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(1575/S)

OSPEDALE CIVILE « F.LLI BORSELLI » DI BONDENO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(1577/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(1560/S)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(1562/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(1540/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente di cardiologia (unità coronarica);

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(1565/S)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(1564/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(1538/S)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorso a sette posti di assistente oncologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente oncologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Genova.

(1532/S)

OSPEDALE CIVILE « SACRO CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di urologia;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto della sezione di dermosifilopatia;

un posto di aiuto della sezione di geriatria e lungodegenti;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(1541/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(1547/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(1552/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(1544/S)

OSPEDALE SANATORIALE DI CODROIPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codroipo (Udine).

(1551/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario del servizio di virologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia vascolare (ambedue a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(1549/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO " ISOTTA-CAPPIA " » DI OMEGNA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(1546/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801260)